



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETTORE CONTENZIOSO – CONTRATTI – SOCIETA' PARTECIPATE- ERP

<p>N 49 Data 11-08-2020 N. Registro Generale 686</p>	<p>OGGETTO: Affidamento servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche- Sezione 2 n. 799/2019 del 14.06.2019, depositata il 05.11.2019, comunicata il 05.11.2019 all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli CIG: Z4C2DF6C86</p>
--	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto che in data 07.07.2020 è stato notificato al Comune di Urbino ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche- Sezione 2 n. 799/2019 del 14.06.2019, depositata il 05.11.2019, comunicata il 05.11.2019 promosso dal Sig. D.R. avverso la sentenza di cui sopra;

Considerato necessario procedere alla costituzione in giudizio in tempo utile al fine di difendere, anche in tale sede, la posizione del Comune di Urbino;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Tributi ID. n. 578318 del 06.08.2020 con la quale si chiede al Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate - ERP di predisporre tutti gli atti di Sua competenza per procedere al conferimento dell'incarico al legale al fine della costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio proposto innanzi alla Corte di Cassazione e di cui sopra;

Visto che, all'interno della relazione suddetta, si specifica che il Comune di Urbino si è costituito nei precedenti gradi di giudizio a mezzo dei propri uffici avvalendosi del supporto giuridico fornito da ANUTEL (Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali) tramite lo strumento "Salvagente Tributario" che vede nell'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli l'attuale interlocutore con il Settore Tributi del Comune di Urbino;

Ritenuto opportuno aderire alla richiesta del Responsabile del Settore Tributi affidando, per ragioni di opportunità e continuità, il servizio di rappresentanza legale all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli;

Considerato che il Comune di Urbino non è dotato di personale abilitato al patrocinio legale per conto dell'Ente e che, pertanto, non sono rinvenibili nell'organico comunale figure in grado di svolgere tale incarico;

Rilevato che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), numero 1);

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 - ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista

l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del D.Lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale *"Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza"*;

c) nel caso dei contratti comunque esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs 50/2016 è da ritenere che la disciplina degli articoli 37 e 38 del medesimo D.Lgs 50/2016 non sia applicabile, anche basandosi su quanto stabilito dall'Anac con determinazione 25 febbraio 2015, n. 3;

Atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

Rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;

Considerato comunque che oggi l'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 stabilisce che, l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro può avvenire mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visti i principi espressi dall'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di servizi supplementari;

Ritenuto che, nel caso di specie, il fatto che l'Avv. Rosina Maffei sia la referente della struttura consultiva dell'Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali alla quale l'Ufficio Tributi comunale a fatto riferimento, sino ad ora, per il supporto giuridico necessario alla difesa dell'Amministrazione comunale nei precedenti gradi di Giudizio, costituisca motivazione sufficiente per procedere al conferimento dell'incarico per la costituzione del Comune di Urbino innanzi alla Corte di Cassazione nel Giudizio in oggetto;

Visto il preventivo relativo agli onorari, alle competenze ed alle spese che potranno derivare dall'espletamento dell'incarico da parte dell'Avv. Rosina Maffei pari ad Euro 1.994,04 (importo comprensivo di IVA, accessori e spese tutte);

Dato atto che il suddetto preventivo rispetta i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 attestandosi sotto valori medi e comunque al di sopra dei valori minimi;

Valutato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come da dichiarazioni rese dal professionista e certificazione circa la regolarità contributiva presentata;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla costituzione in giudizio nei termini previsti attraverso il conferimento di incarico all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli;

Visto il decreto del Sindaco n. 32 del 31.07.2019 con il quale il Sindaco ha conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP fino al 31.12.2020;

Visto l'art. 19 del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi relativo alle competenze dei Responsabili di Settore;

Visto l'art. 39 del vigente statuto comunale rubricato "Compiti dei Responsabili di Settore";

Precisato che, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in ordine a quanto disposto con il presente atto;

Visti:

- il Bilancio 2020/2022 approvato con atto di Consiglio Comunale n. 127 del 23.12.2019;
- il Peg 2020/2022 approvato con atto di Giunta Comunale n. 1 del 10.10.2020;
- gli articoli 107 e 183, comma 9; del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
- l'azione del PEG 2020 n. 3302;
- il CIG: Z4C2DF6C86
- l'istruttoria predisposta dall'Ufficio Contenzioso e Contratti;

DETERMINA

1. di affidare all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli con studio in Napoli (NA) in Via F. Blundo n. 42, C.F. MFFRSN62T45E249E, il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio proposto dal Sig. D.R. innanzi alla Corte di Cassazione, di cui in premessa, per un compenso onnicomprensivo di Euro 1.994,04 (IVA, accessori e spese tutte compresi) - Euro 1.688,56 (oltre IVA su imponibile);
2. di conferire all' Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli le più ampie facoltà di legge in ordine all'affidamento del servizio di cui al punto precedente;
3. di imputare la spesa di € 1.994,04 al Cap. 80/330, Bilancio 2020/2022, Azione 3302;
4. di demandare la sottoscrizione del lettera commerciale per la disciplina contrattuale del servizio in questione, la bozza della quale è allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale al Responsabile del Settore Tributi;
5. di precisare che responsabile del procedimento è la sottoscritta Avv. Federica Paleani Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP;
6. di dare atto che, in relazione al presente atto, per la sottoscritta, non ricorre conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 - bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR n. 62/2013 e dell'art. 4 del Codice di comportamento del Comune di Urbino e non ricorre l'obbligo di astensione previsto dall'art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Urbino;
7. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione;
8. di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti scaturenti dall'adozione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

9. di rappresentare che contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

Il Responsabile del Settore
Contenzioso - Contratti - Società Partecipate - ERP
Avv. Federica Palciani



Visto di regolarità contabile

Si attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs. 18.8.2000 n. 267, giusto impegno/i imp.n.1010.

Urbino, 11/08/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
VALENTINI ORNELLA

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune di Urbino dal _____ al _____

Il/La responsabile per la pubblicazione



Comune di Urbino
Settore Contenzioso – Contratti – Società Partecipate - ERP
Ufficio Contenzioso e Contratti

Urbino, li08.2020
Prot. n.

Chiar.mo Avv.
Rosina Maffei
Via F. Blundo n. 42
80128 NAPOLI (NA)

Oggetto: Lettera commerciale per la disciplina contrattuale dell'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la costituzione nel Giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche- Sezione 2 n. 799/2019 del 14.06.2019, depositata il 05.11.2019, comunicata il 05.11.2019 all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli – CIG: Z4C2DF6C86

Con determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP n. ... del08.2020, esecutiva, è stato a Lei affidato il servizio in oggetto per un corrispettivo di Euro 1.994,04 (IVA, accessori e spese tutte compresi) – Euro 1.688,56 (oltre IVA su imponibile) ed alle condizioni di cui alla presente lettera commerciale approvata con la medesima determinazione del Responsabile del Settore Contenzioso - Contratti – Società Partecipate - ERP n. ... del ...08.2020.

La spesa complessiva di Euro 11.994,04 (IVA, accessori e spese tutte compresi) trova copertura finanziaria al Cap. 80/330, Bilancio 2020/2022, Azione 3302, imp. n. ... Le fatture dovranno indicare gli estremi della presente lettera commerciale e il numero degli impegni di spesa sopra citati nonché il CIG.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni di seguito riportate.

1 – OGGETTO

Il Comune di Urbino acquisisce all'Avv. Rosina Maffei del Foro di Napoli con studio in Napoli in Via F. Blundo n. 42, C.F. MFFRSN62T45E249E il servizio di rappresentanza legale finalizzato alla costituzione del Comune di Urbino nel Giudizio proposto dal Sig. D.R. innanzi alla Corte di Cassazione avverso Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale delle Marche- Sezione 2 n. 799/2019 del 14.06.2019, depositata il 05.11.2019, comunicata il 05.11.2019 allo scopo di difendere gli interessi del Comune di Urbino nel giudizio in questione.

All'Avv. Rosina Maffei è conferita ogni più ampia facoltà di legge e tutto quanto possa occorrere per la migliore tutela degli interessi dell'Ente, ivi compresa la facoltà di chiamare in causa terzi.

2 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di patrocinio verrà svolto dal professionista presso il suo domicilio o al domicilio eletto, con il mantenimento di rapporti di collaborazione con il Comune e i suoi incaricati e, quando ne venga ravvisata la necessità, mediante la partecipazione ad incontri e riunioni presso la sede del Comune di altri Enti o altrove.

Il Comune si impegna a porre a disposizione dell'Avv. Rosina Maffei tutto il materiale ed i dati necessari per l'espletamento dell'incarico. L'incaricato del servizio si impegna a sviluppare la propria attività, relativa all'incarico medesimo, con diligenza e professionalità.

3 - IMPORTO

L'importo del corrispettivo ammonta a complessivi Euro 1.994,04 (IVA, accessori e spese tutte compresi) oltre a tale somma non verrà riconosciuto al professionista altro importo e/o

emolumento a qualsiasi titolo o ragione.

4 – PAGAMENTI

Il compenso per l'esecuzione del servizio di patrocinio in oggetto verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura e previa verifica dell'attività espletata.

5- TRACCIABILITA'

L'Avv. Rosina Maffei con l'accettazione del presente affidamento, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010 n. 136.

Le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente su conti correnti bancari o postali accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.

Si fa presente che, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della suddetta Legge 13.8.2010 n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13.8.2010 n. 136, l'Avv. Andrea Galvani si impegna affinché ogni contratto di subappalto o subcontratto inerente il presente rapporto negoziale contenga, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. L'Avv. Andrea Galvani si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

6- CODICE DI COMPORTAMENTO

Si informa l'Avv. Rosina Maffei che il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 ed il Codice di Comportamento del Comune di Urbino, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, sono disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale

al link://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/10_dis_gen/020_att_gen/.

Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nel Codice Generale approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune di Urbino approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013.

L'Avv. Rosina Maffei non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dell'impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

7- SICUREZZA

Il Comune di Urbino dichiara di non far luogo alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei rischi previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti e dichiara, altresì, che, per l'esecuzione dei servizi in oggetto, gli oneri per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza risultano essere pari a zero.

5 - SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

Il presente contratto, stipulato nella forma dello scambio di lettera commerciale è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso.

Il Responsabile del Settore Tributi

Dott.ssa Daniela Feduzzi

Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Decreto

Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.